

Audizione del Consiglio nazionale Ordine Assistenti sociali  
sul Disegno di Legge (S.685) - XIX LEGISLATURA  
“Conversione in legge del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti  
per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”

*In 10° Commissione permanente  
(Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)  
Senato della Repubblica*

PREMESSA

Il Consiglio nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali (CNOAS) rappresenta oltre 46mila professionisti, che quotidianamente si confrontano con sempre più complesse situazioni di fragilità e vulnerabilità: disabilità, cronicità, dipendenze, salute mentale, tutela dei minorenni e supporto alle loro famiglie sino alla devianza e alle povertà, non solo economiche ma anche culturali, educative e relazionali.

La professione si fonda sul convincimento che il miglioramento delle condizioni di vita di una comunità si ottiene occupandosi del benessere delle persone fragili e vulnerabili, promuovendo la giustizia sociale e riconoscendo la dignità di ogni essere umano. La stessa istituzione dell’Ordine Professionale esprime il riconoscimento che lo Stato ha voluto attribuire ad una professione che ha come mandati fondamentali quelli di garantire i diritti umani, lo sviluppo sociale e la salvaguardia di interessi generali riconosciuti nella nostra Costituzione.

La professione è esercitata sia in forma di lavoro dipendente sia in libera professione, nell’intero e articolato sistema di servizi sanitari, sociosanitari e sociali – pubblici, di Terzo settore, libero professionali e privati.

Di tutta evidenza, quindi, come il Decreto oggetto di questa audizione coinvolga tutte e tutti gli Assistenti sociali italiani così come si evince chiaramente dalla successiva Tabella 1, riportante i dati sugli ambiti di esercizio professionale e di occupazione dei nostri iscritti al 31.12.2022.

Sino al 2017 tutti i settori dove viene attualmente esercitata la professione hanno risentito degli scarsi investimenti e dei tagli operati che hanno inciso in particolare sugli interventi a carattere preventivo, spostando fortemente il welfare locale verso azioni prevalentemente riparative in situazioni compromesse. Solo negli ultimi anni si evidenziano sensibili segnali di una inversione di tendenza, con la definizione dei LEPS ed un progressivo, seppur ancora non sufficiente, investimento nel sistema di Welfare territoriale.

Come detto, gli interventi previsti dal Governo in questo Decreto ricadono direttamente sulle azioni professionali di circa il 47% dei professionisti assistenti sociali, in primo luogo quelli impegnati negli EELL (oltre 12mila) e nel Terzo settore (circa 10 mila), ma anche sulla rete dei servizi complessiva. Gli assistenti sociali che esercitano in questi contesti organizzativi hanno un punto di osservazione privilegiato sul fenomeno delle diverse povertà perché presidiano i servizi di prossimità nei territori e sono tra i soggetti più a contatto con le persone a rischio di esclusione sociale; è questo il motivo per cui il CNOAS soprattutto nell'ultimo decennio ha agito il proprio ruolo istituzionale a supporto di interventi organici di politiche efficaci di contrasto alle povertà.

**Tabella 1. – Ambiti di esercizio professionale e occupazionale degli assistenti sociali al 31.12.2022**

Settore	Totale
Enti locali	12466
Sanità	6389
Cooperative	8415
Fondazioni	680
Associazioni	1473
Altri Enti	3892
Imprese sociali	442
Ministero Giustizia	1485
Ministero Interno	283
Ministero Lavoro	36
Libera professione	1046
Ipab	244
Inps	41
Inail	133
Docente	459
Contratti di collaborazione diversi	397
Pensionati	228
Non specificato	1815
Inoccupato	6618
<b>Totale</b>	<b>46542</b>

## LE POVERTÀ

Nel corso degli ultimi anni il dibattito pubblico sul tema si è riaperto a fronte delle crisi finanziarie che si sono abbattute in Europa e nel resto del mondo e i governi e le istituzioni italiane hanno introdotto diverse

normative (dal Sostegno all'inclusione, al Reddito d'inclusione fino a giungere al Reddito di Cittadinanza) andando a colmare uno storico ritardo rispetto agli altri paesi europei.

Si è compreso che si tratta di una questione molto complessa, articolata e in continua evoluzione sia in termini di cause che di effetti. In questo contesto, seppur si parli di una misura di contrasto alla povertà materiale, va ribadito che il fenomeno è multidimensionale e multifattoriale e che va affrontato sempre con declinazione al plurale.

Se nel 2018, si stimavano oltre 1,8 milioni di famiglie in povertà assoluta (con un'incidenza pari al 7,0% del totale) per un totale di 5 milioni di individui (incidenza pari all'8,4%) nel 2021 come evidenziato dagli ultimi dati disponibili si trovavano in condizione di povertà assoluta poco più di 1,9 milioni di famiglie (7,5% del totale) e circa 5,6 milioni di individui (incidenza pari all'9,4%) di cui 1,4 milioni sono minori (il 14,2% contro il 12,6% del 2018) con un'incidenza del 32 % tra i cittadini stranieri residenti<sup>1</sup>.

La pandemia, la guerra in corso e l'acuirsi dell'inflazione hanno portato ad un peggioramento della situazione: i servizi sociali, nella maggior parte dei casi, si trovano di fronte famiglie monoreddito dove l'unico componente occupato o occupabile ha avuto nel corso della vita ricorrenti rapporti di lavoro precari, poco remunerati e logoranti. In povertà spesso si trovano anche persone anziane, che non hanno figli o parenti che li aiutino e sono completamente isolati, soprattutto, ma non solo, nelle aree interne del Paese. Molti sono immigrati, che speravano in un'accoglienza che si è trasformata in sfruttamento, violenza, a volte in reato, che non hanno rete parentale di supporto, lavoratori a bassa qualifica, spesso esclusi dalle normative sul welfare.

Se si guarda in questa prospettiva è evidente che le condizioni di povertà si realizzano non solo per mancanza di lavoro, ma possono essere dovute anche a condizioni personali o ambientali indipendenti dal soggetto. L'intervento di contrasto alla povertà deve necessariamente combinare la misura economica con percorsi di accompagnamento il più possibile precoci e che richiedono un intervento complesso che solo professionisti competenti possono assicurare.

#### DAL REDDITO DI CITTADINANZA ALL'ASSEGNO DI INCLUSIONE

Da sempre il CNOAS ha espresso il proprio favore per una misura di reddito di ultima istanza. Abbiamo contribuito al dibattito e alle norme sul Reddito di Inclusione e per il Reddito di Cittadinanza.

Negli ultimi mesi la misura attuale ha interessato circa un milione di nuclei percettori (pari a 2,5 milioni di persone).

---

<sup>1</sup> Fonte LE STATISTICHE DELL'ISTAT SULLA POVERTÀ | ANNO 2021 [https://www.istat.it/files/2022/06/Report\\_Povert%C3%A0\\_2021\\_14-06.pdf](https://www.istat.it/files/2022/06/Report_Povert%C3%A0_2021_14-06.pdf)

Come evidenziato dal Report trimestrale ISTAT riferito al periodo gennaio – febbraio 2023 dei 1,55 milioni degli attuali beneficiari risiedono nelle regioni del Sud e nelle Isole, 518 mila sono under 18 (il 24%), ci sono in media 2,1 componenti per nucleo familiare, l'età media è quasi 38 anni. Applicando i nuovi requisiti di accesso si stima che perderanno il beneficio circa 400 mila nuclei familiari (il 39% di quelli attuali) pari a 615 mila persone ossia 1 su 4. Rimane centrale un approccio laico al tema che non può e non deve ridursi al dibattito su "poveri colpevoli o incolpevoli". Questo approccio, nelle dimensioni attuali di povertà e crisi economica, deve necessariamente mettere al centro la vita delle persone e le situazioni di disagio o svantaggio per attuare processi di inclusione sociale di chi vive ai margini o è a rischio di marginalità affinché a tutte le persone vengano garantiti pari diritti e opportunità.

Per questo motivo il principio guida dev'essere l'universalismo: una misura per tutte le persone in condizione di povertà che possa essere richiesta da qualunque nucleo familiare, indipendentemente dalla sua composizione.

Come professionisti riteniamo che, sullo specifico punto, il Decreto debba essere corretto rendendo l'Assegno per l'Inclusione fruibile per tutte le tipologie di nucleo familiare (in possesso dei requisiti economici soggettivi previsti), evitando di ritornare a platee e categorie. Come evidenziato in precedenza non è la sola mancanza di lavoro o la mera composizione del nucleo familiare a determinare le condizioni di povertà.

La nuova misura, se da un lato dimezza le annualità di residenza in Italia, che passano da 10 a 5 anni per i cittadini stranieri e in generale per tutte le persone richiedenti, dall'altro comprime la platea limitandola ai soli nuclei con disabili, minorenni e ultra60enni. Vogliamo segnalare, per le opportune valutazioni in sede di conversione, quanto previsto dal regolamento 2011/492 e dalla direttiva 2004/38/CE che stabiliscono che *"le prestazioni di assistenza sociale siano pienamente accessibili a tutti i cittadini dell'Unione Europea che si trovano nelle condizioni di lavoratori subordinati autonomi o abbiano perso il lavoro indipendentemente dalla loro storia di residenza"*.

Il provvedimento, invece, pare di natura puramente categoriale distinguendo le persone che si trovano in difficoltà in due gruppi nettamente separati: occupabili e non occupabili.

Per l'accesso all'Assegno per l'Inclusione, diversamente dal Reddito di cittadinanza, gli occupabili sono già individuati dalla legge in base all'età, tra 18 e 59 anni, e alle caratteristiche della famiglia in cui vivono: si è occupabili se in famiglia non c'è né un figlio minore, né una persona con disabilità, né un over 60.

Nell'attuale impostazione, risultano pertanto esclusi dalla ricerca obbligatoria di un impiego i nuclei con figli, classificati come inoccupabili. Tale previsione, che riguarda il gruppo numerosamente più ampio, pensato come forma di tutela, può avere in realtà ricadute negative da un lato perché rischia di deresponsabilizzare nel lungo periodo i genitori che possono non sentire la necessità di attivazione, dall'altro perché non favorendo

l'ingresso (o il reingresso) nel mondo del lavoro non crea le premesse per una fuoriuscita dalla condizione di indigenza. Per ovviare a tali rischi sarebbe maggiormente utile un investimento su interventi e servizi di supporto che consentano, in particolare alle donne, di conciliare famiglia e lavoro.

Tra coloro che verranno indirizzati alla nuova misura di accompagnamento al lavoro è facile ipotizzare, per quelli che sono i report sinora pubblicati da INPS e dalle ricerche di Caritas e Alleanza contro la Povertà, che la maggior parte dei casi sarà composta da disoccupati di lungo corso, lontani dal mercato del lavoro caratterizzati da debolezza delle risorse personali, bassa scolarizzazione e scarse competenze.

È doveroso segnalare, quindi, come una ampia platea di persone adulte, a breve, rimarrà priva di protezione sociale e con il rischio concreto che diventi ancor più esclusa e vittima potenziale di sfruttamento o di comportamenti devianti.

**Laddove, nell'iter di conversione, non si preveda l'accesso universale alla misura è necessario quantomeno introdurre l'accesso per le persone in condizioni di fragilità sociale.**

L'attuale norma esclude persone adulte particolarmente in difficoltà e che devono essere tutelate.

In particolare: i neomaggiorenni che escono da una comunità o concludono percorsi di affidamento dopo anni fuori famiglia (care leavers), le donne vittime di violenza, le persone che soffrono di disturbi mentali o di dipendenza, anche da gioco, le persone senza dimora e tutte le persone che attraversano periodi di crisi psicologica e familiare dovuti a lutti o separazioni o che si trovano ad affrontare una malattia improvvisa.

Per le caratteristiche di queste situazioni e per i tempi necessari per affrontare ciò che le determina possiamo ritenere che solo una piccola parte delle persone che le vive riuscirà a trovare un'occupazione in pochi mesi e sarà quindi destinata a rientrare nello Strumento di Attivazione che ha una durata di 12 mesi, non rinnovabile, e viene erogato esclusivamente a condizione che l'interessato partecipi a corsi di formazione o progetti utili a collettività.

Si propone di introdurre all'art. 2 le condizioni di fragilità sociale come condizione di accesso alla misura dell'Assegno di Inclusione valutate e certificate dai servizi sociali territoriali attraverso le équipe multidisciplinari già previste, nonché i neomaggiorenni.

Si suggerisce a mero titolo esemplificativo:

## Articolo 2.

*(Beneficiari)*

1. L'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del

regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almenosessant'anni di età.

**2. È riconosciuto ai nuclei ed ai singoli in condizione fragilità e di grave disagio psicosociale, anche per transitori problemi di salute fisica e mentale, inseriti in programmi di cura, protezione e assistenza dei servizi sociali, sanitari e sociosanitari, anche in collaborazione con le strutture del Terzo settore, a seguito di una valutazione multidimensionale dei servizi sociali o sociosanitari e da essi certificati secondo le procedure e le modalità da definirsi con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali emanato entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge. Il decreto, previo accordo in Conferenza unificata, definisce le responsabilità e le modalità di presa in carico delle persone in condizione di fragilità e grave disagio.**

3. I nuclei familiari di cui al comma 1 e **comma 2**, devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti:

[...]

Ci chiediamo, come il sistema di infrastrutturazione delle politiche attive del lavoro possa essere in grado, da solo, di rispondere ai bisogni delle persone in condizione di grave fragilità e di accompagnarle nell'attivazione di percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, considerati anche i problemi organizzativi e di risorse umane dei servizi per l'impiego che ad oggi risultano tutt'altro che risolti.

#### LA VALUTAZIONE PROFESSIONALE E IL PROGETTO PERSONALIZZATO

Come nelle precedenti misure di contrasto alla povertà (Rei e RdC) anche per l'Assegno di inclusione il contributo economico è subordinato ad una valutazione multidimensionale e alla definizione di un progetto personalizzato.

L'art. 6 comma 2 sancisce che l'assessment sia effettuato dagli operatori del servizio sociale e "ove necessario attraverso una équipe multidisciplinare definita dal servizio sociale coinvolgendo operatori afferenti alla rete dei servizi territoriali, con particolare riferimento ai servizi per l'impiego, la formazione, le politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione" con l'opportuno coinvolgimento del Terzo settore.

La costituzione dell'équipe multidisciplinare si configura come **strumento organizzativo indispensabile** per raccordare i diversi servizi (sociali, sanitari, scolastici e del lavoro) e si ritiene strategico definirne la strutturazione indicandone funzioni, responsabilità e figure professionali che le compongono. Pertanto,

appare necessario prevedere una cornice normativa e operativa che regoli, attraverso atti e accordi formalizzati, l'integrazione di servizi appartenenti alle diverse amministrazioni.

In tal senso vanno previste norme più cogenti di quanto già indicato nel Dlgs. 147/17 e rimasto in molte sue parti sostanzialmente inapplicato. Si ribadisce qui quanto sia necessario, per garantire la massima efficacia di queste misure, la **coincidenza territoriale** tra i servizi sociali, sanitari e del lavoro che oggi è ancora lungi dall'essere attuata.

Si suggerisce, laddove possibile, nel rispetto dell'autonomia delle regioni, l'inserimento di un **Livello Essenziale** in questo senso per evitare un inutile e dannoso disservizio per tutte le persone in condizione di difficoltà, fragilità ed esclusione.

L'attuale formulazione del **comma 8 dell'art. 6**:

*"I servizi per la definizione dei percorsi personalizzati e i sostegni in essi previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente."*

non risulta, a nostro parere, sufficientemente chiaro ed esaustivo.

Suggeriamo una sua riformulazione che indichi, anche utilizzando una elencazione puntuale, quali siano i Leps da garantire in tutto il Paese.

#### LEPS, GOVERNANCE E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI

Considerato quanto sinora evidenziato si ritiene necessario indicare che:

- va favorita e sostenuta l'integrazione delle politiche e dei servizi, in particolare dei servizi sociali, sanitari, sociosanitari e dei centri per l'impiego, riprendendo e rendendo strutturali, anche alla luce degli interventi normativi intervenuti (art. 89 comma 2 bis del DL Rilancio<sup>1</sup> e LEPS), quelle norme quadro che indicavano nelle regioni gli ambiti ottimali di esercizio delle funzioni sociali, sociosanitarie e del lavoro. Pertanto, sarebbe auspicabile rinforzare il sistema rendendo vincolante l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 147/2017 anche per raggiungere quanto previsto dalle altre riforme, investendo anche in sistemi informativi integrati tra sociale e sanità oltre che con i centri per l'impiego;
- secondo quanto indicato dai dati forniti nel Piano nazionale degli interventi e servizi sociali 2021- 2023, degli 898.746 mila nuclei beneficiari di RdC indirizzati ai servizi sociali meno del 30% sono stati presi in carico dai servizi sociali dei Comuni e ancora meno sono stati i nuclei che hanno definito e sottoscritto con i servizi un patto per l'inclusione sociale. Pertanto, per realizzare quanto disposto ai

*commi 4 e 5 dell'art. 4 del decreto "i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del patto di attivazione digitale. Successivamente, ogni novanta giorni, i beneficiari, diversi dai soggetti attivabili al lavoro di cui al comma 5, sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali..."* si rende necessario che entro il 2024, possa essere raggiunto il livello essenziale strutturale di un assistente sociale ogni 4000 abitanti secondo quanto già previsto dalla L. 178/2020 all'art. 1, comma 797 e seguenti. L'investimento è compatibile con l'attuale bilancio dello Stato: in realtà tutti i fondi nazionali e regionali contengono una componente specificamente dedicata al rafforzamento della struttura dei servizi sociali degli ATS (povertà, FNA, FNPLS, Fondo solidarietà comunale e altri); è necessario semplificare e accorpare per quanto possibile le fonti di finanziamento per rendere meno complessa la gestione dei servizi e delle diverse professionalità necessarie;

- realizzare quanto disposto al **comma 5 dell'art. 13, relativamente alla possibilità di estendere la misura oltre il mese di luglio per coloro i quali, prima della scadenza dei sette mesi, siano stati presi in carico dai servizi sociali in quanto non attivabili al lavoro**, implicherà un sovraccarico di attività, in particolare in alcune aree del Paese dove il rinforzo dei servizi sociali non è stato ancora completato e avviato. Pertanto, per garantire quanto previsto dalla norma e nel rispetto dei diritti dei beneficiari si ritiene indispensabile un'accelerazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 9 (assegnazione della quota residua del fondo per la lotta alla povertà) investendo immediatamente sulle strutture dei servizi sociali degli ATS. Altresì, suggeriamo di inserire quanto previsto nel Disegno di Legge presentato dal Governo, ovvero forme di assunzioni straordinarie di amministrativi e professionisti extra parametro per il rinforzo degli ATS, nel presente decreto. In assenza di questi interventi ci si esporrà a possibili ricorsi per la mancata presa in carico e al rischio molto concreto di aggressioni nei confronti di professionisti e amministratori locali;
- in riferimento al **comma 8 dell'art. 6** si ritiene necessario, inoltre, ribadire nella norma i livelli essenziali delle prestazioni previsti esplicitandoli:
  - a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso all'assegno di inclusione e supporto alla formazione e al lavoro
  - b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale;

- c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
- d) sostegno socioeducativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare;
- e) assistenza domiciliare socioassistenziale e servizi di prossimità;
- f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare;
- g) servizio di mediazione culturale;
- h) servizio di pronto intervento sociale.

In **sintesi**, non possono essere garantiti accesso alla misura e diritti di protezione a livello nazionale senza una previsione normativa chiara che definisca:

- ***un quadro dei LEPS preciso e puntuale come indicati in precedenza, facilitando e incrementando il potenziamento già previsto;***
- ***la definizione organizzativa minima e il riconoscimento di personalità giuridica degli ATS, come già previsto dal comma 161 e seguenti della Legge 30 dicembre 2021 n. 234, non ancora attuata;***
- ***la previsione, laddove non vengano garantiti i LEPS previsti dalle norme, di poteri sostitutivi a garanzia di cittadini e comunità, se non delle responsabilità chiare in capo alle amministrazioni inadempienti.***

Senza un intervento organico e forte constateremo il fallimento della misura e la marginalizzazione delle persone in povertà.

#### ASSEGNO PER L'INCLUSIONE E SUPPORTO ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO: IL PROBLEMA CASA

Si rileva che gli importi dell'Assegno per l'Inclusione, a partire da una base di 500 euro mensili, vengono calcolati in funzione del reddito familiare e dei coefficienti, riferiti alla scala di equivalenza, con punteggi che risultano inferiori a quelli previsti nel RdC per le famiglie con minori e decrementano in relazione al numero di figli. A questo proposito non va dimenticato che queste tipologie rappresentano il 31% degli attuali beneficiari di RdC e che l'incidenza della povertà cresce al crescere del numero dei figli.

Il contributo aggiuntivo di 280 euro per chi sostiene spese di affitto riconosciuto ai beneficiari dell'AdI non è altresì previsto per i nuclei che richiederanno lo Sda, peraltro già destinati a percepire importi inferiori con la

nuova misura (350 euro per 12 mesi non rinnovabili). A nostro avviso la decisione assunta costituisce un'ulteriore differenziazione tra le due tipologie di target (occupabili e non) nonché un'immotivata disparità di trattamento nei confronti delle persone che si trovano nelle medesime condizioni di difficoltà economica. Va inoltre osservato che a partire dal 2024 a causa del mancato rifinanziamento del Fondo nazionale locazione e del Fondo nazionale per la morosità incolpevole, per molte di queste persone verrà a mancare un'importante risorsa.

Il tema dell'abitare è spesso all'origine della situazione di fragilità delle persone ovvero può rappresentare un punto di non ritorno o ancora costituire un momento cruciale per il raggiungimento di una piena autonomia. Negli ultimi anni è diventato una vera e propria emergenza con l'impennata degli sfratti e, negli ultimi mesi, con l'aumento dell'inflazione e dei tassi di interesse che hanno provocato notevoli ripercussioni anche sui mutui. Pertanto, **è quantomeno auspicabile estendere l'integrazione del contributo anche per beneficiari del SdA** i quali, trovandosi in una situazione economica già precaria, rischierebbero di non riuscire a far fronte alle spese di affitto con la conseguenza di incorrere in situazioni di indebitamento o di sfratto.

#### È URGENTE INVESTIRE SULLE COMPETENZE PROFESSIONALI A FAVORE DELLE PERSONE

10

Non possiamo, infine, non segnalare che le numerose riforme che il Governo e il Parlamento hanno approvato negli ultimi anni non hanno trovato un parallelo intervento sulle competenze dei professionisti coinvolti e sulla regolamentazione della professione di assistente sociale.

In questo senso, nella prospettiva di un adeguato sviluppo dei servizi, anche in termini qualitativi, invitiamo a prevedere una norma che definisca modalità adeguate di monitoraggio del fabbisogno di Assistenti sociali e delle loro specializzazioni a favore dei cittadini e di chi richiede, in situazioni complesse, il loro intervento:

Art...

***“Interventi urgenti in materia di professione di Assistente sociale”***

1. Al fine di programmare il fabbisogno di professionisti Assistenti sociali necessari a implementare i Leps individuati nonché le riforme in materia di disabilità e anziani, entro il 30 dicembre 2023 è aggiornato l'albo unico nazionale tenuto dal Consiglio nazionale dell'Ordine che, senza nuovi o ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, predispone apposita piattaforma per l'autocertificazione dei dati anagrafici, dell'ambito di esercizio pubblico o privato e il settore di intervento. A decorrere dal 2024 tale aggiornamento ha cadenza annuale. In considerazione della necessaria tutela da garantire alle persone che usufruiscono delle prestazioni professionali

e l'accesso alla funzione disciplinare, l'assistente sociale che eserciti stabilmente la propria attività al di fuori della regione di iscrizione all'Albo per più di sei mesi è tenuto a trasferire l'iscrizione presso il Consiglio territoriale di competenza.

2. Sono istituiti inoltre, presso il Consiglio nazionale, elenchi speciali a cui si accede a seguito di specifici percorsi di formazione e di specializzazione, finalizzati all'acquisizione di ulteriori competenze professionali nell'ambito delle attività di programmazione, organizzazione, gestione, verifica e controllo dei sistemi di assistenza e politiche sociali, nonché di cura e di assistenza, della valutazione multidimensionale, del case management e dell'integrazione sociosanitaria a favore delle persone. Gli elenchi speciali sono istituiti con apposito regolamento, acquisito entro 90 giorni il parere vincolante del Ministero Vigilante. In prima applicazione, presso ciascun Consiglio dell'Ordine, entro 180 giorni dall'approvazione della presente norma, sono istituiti gli elenchi degli: Assistenti sociali supervisori, Assistenti sociali esercenti nel sistema sanitario nazionale e quello degli Assistenti sociali consulenti tecnici di parte o di ufficio.

3. Agli iscritti che entro la scadenza di cui al comma 1 non abbiano adempiuto all'autocertificazione richiesta è inviata dal Consiglio dell'Ordine territorialmente competente diffida ad adempiere entro 30 giorni dall'invio. Qualora al termine perentorio dei 30 giorni l'iscritto non abbia adempiuto il medesimo Consiglio provvede alla sospensione amministrativa dall'albo. La sospensione è revocata con delibera a fronte della corretta autocertificazione prevista.

4. Coerentemente alle finalità di cui al comma 1) gli assistenti sociali in quiescenza sono iscritti in apposito elenco speciale. Entro 90 giorni dall'approvazione della presente norma il Consiglio nazionale delibera apposito regolamento delle quote dovute dai non esercenti iscritti all'elenco speciale, per la reinscrizione all'elenco degli esercenti e per l'esonero parziale dalla formazione continua.